



# COMUNE DI FILETTINO

Provincia di Frosinone

Largo Martino Filetico, 21 - 03010 FILETTINO (FR) - P.IVA e C.F.: 00291470607

Tel.: 0775.581832 - pec: protocollofilettino@pec.it - e-mail: protocollo@comunefilettino.it

---

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA, LA NUMERAZIONE CIVICA E LA NUMERAZIONE INTERNA

### Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le modalità per l'attribuzione della toponomastica e della numerazione civica nel territorio comunale.

### Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- Area di circolazione: ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, distinto da una propria denominazione.
- Numerazione civica: serie di numeri che contraddistingue gli accessi alle abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche (unità ecografiche semplici), da cui si accede dall'area di circolazione. I numeri possono essere esterni quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre nell'area di circolazione, interni quando l'accesso si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.
- Toponomastica: parte della linguistica che si occupa dell'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche e si dedica al loro studio per approfondirne le modalità di formazione e diffusione sul piano geografico e storico.
- Toponimo: nome di un luogo.
- Toponimo stradale: nome attribuito a un'area di circolazione.

### Articolo 3 – Criteri di denominazione

Ciascuna area di circolazione è distinta da una propria denominazione.

La denominazione è indicata in forma completa, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, o altri caratteri speciali.

L'assegnazione del nome è omessa solo nel caso in cui l'area di circolazione è una strada privata chiusa al pubblico.

L'omonimia non è ammessa per la denominazione di più aree di circolazione delle stesse specie (due vie, due piazze, ecc.). È ammessa, invece, per aree di circolazione di specie diverse (vie, piazze, ecc.).

Il toponimo, sia che indichi nomi di persone, di luoghi, o altro, deve essere idoneo a svolgere una funzione toponomastica, e, possibilmente, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito delle aree già territorialmente definite.

L'attribuzione di un nuovo toponimo stradale deve rispettare la toponomastica esistente nella documentazione storica e/o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee originatesi tra gli abitanti del luogo, anche se ciò non avrà valore vincolante.

### Articolo 4 – Targhe toponomastiche

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente:

- per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;

-per le strade più importanti, o di notevole lunghezza, ad ogni incrocio con altra via o piazza;  
-per le piazze o aree simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.  
Nelle aree di circolazione del centro storico, il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara, tale da essere ben contestualizzato con gli edifici esistenti.  
Per la collocazione delle targhe e dei segnali di nome strada, si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada.

### **Articolo 5 – Competenza**

Gli atti deliberativi in materia di denominazione delle aree di circolazione sono di competenza della Giunta comunale.

I provvedimenti vengono istruiti dall'Ufficio Anagrafe, che, eventualmente, si avvale dell'Ufficio Tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici.

Le deliberazioni riguardanti la denominazione di aree di circolazione stradale devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.

### **Articolo 6 – Commissione consultiva per la toponomastica**

La Commissione consultiva per la toponomastica (di seguito denominata “commissione”) ha il compito di esaminare e di esprimere un parere motivato su tutte le proposte di nuova denominazione o di modifica di denominazioni esistenti delle aree di circolazione, nonché di scuole, impianti sportivi, edifici, strutture, località ed aree diverse da quelle di circolazione e pone particolare attenzione ad eventuali segnalazioni di toponimi femminili, promuovendone così la diffusione e garantendo un percorso verso la parità di genere nell'assegnazione dei toponimi stessi.

La commissione è nominata dal Sindaco ed è composta da:

- Sindaco o suo delegato con le funzioni di Presidente;
- Assessore alla cultura;
- n. 1 consigliere comunale di maggioranza;
- n. 1 consigliere comunale di minoranza;
- n. 2 membri esterni esperti in storia e/o cultura locale, uno indicato dal Sindaco e uno dal capogruppo di minoranza;
- dal responsabile dell'ufficio anagrafe o da un suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.

La commissione ha la stessa durata del mandato del Sindaco ed i suoi componenti sono rieleggibili. La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed adotta i suoi pareri a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai componenti della commissione non è riconosciuto il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

### **Articolo 7 – Proposte di denominazione**

Le richieste possono essere avanzate:

- dal Sindaco;
- da almeno 3 Consiglieri Comunali;
- da enti pubblici o privati, da associazioni, a carattere nazionale o locale, partiti politici, circoli, comitati, scuole, organizzazioni sindacali;
- da almeno 50 cittadini.

Le richieste non sono vincolanti per l'Amministrazione.

Le richieste possono essere:

- generiche, contenendo la sola indicazione del toponimo, lasciando all'amministrazione comunale l'individuazione dell'area di circolazione stradale o delle aree diverse da quelle di circolazione pubblica;
- specifiche, con l'indicazione del toponimo e dell'area di circolazione stradale o altro sito.

Le richieste dovranno essere accompagnate da una relazione contenente i motivi per i quali è proposta l'intitolazione (notizie biografiche della persona, notizie storiche dell'evento, toponimo, ecc.).

La Commissione potrà chiedere, qualora lo ritenga necessario, integrazioni alla documentazione presentata. Nel caso la Commissione rigetti in toto la richiesta, questa non potrà essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

### **Articolo 8 – Divieti**

Non è consentito intitolare aree di circolazione stradale, monumenti e altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni, salvo casi eccezionali. La deroga deve sempre essere autorizzata dalla Prefettura.

### **Articolo 9 – Numerazione civica esterna**

La numerazione civica esterna è costituita dai numeri applicati a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, diretti o indiretti, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse, ecc. Gli accessi esterni diretti sono quelli che hanno l'accesso all'unità immobiliare che si apre direttamente sull'area di circolazione. Gli accessi esterni indiretti sono quelli che si aprono su corti, cortili e scale interne.

### **Articolo 10 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica**

La numerazione civica è realizzata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni impartite dall'ISTAT, mantenendo, ove è possibile, i criteri adottati in precedenza, e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi alla cittadinanza e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.

### **Articolo 11 – Numerazione civica nei centri abitati**

La numerazione civica nei centri abitati deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

-aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.): la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari da un lato e i dispari dall'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra;

-aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.): la numerazione deve essere progressiva, iniziando dalla sinistra di chi entra nella piazza dalla via più importante o ritenuta tale; nel caso in cui la predetta via attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra, provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

-in caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguito da una lettera alfabetica in ordine progressivo (A, B, C), ovvero da avverbi numerali latini (BIS, TER, ecc.).

Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo aree di circolazione già numerate, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

### **Articolo 12 – Numerazione civica fuori dai centri abitati**

La numerazione civica all'esterno dei centri abitati non dotata di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

-numerazione nell'area di circolazione per località: essa ha inizio dall'abitazione più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le abitazioni esistenti nella località stessa;

-numerazione dell'area di circolazione per strada esterna: essa ha inizio dall'estremità più importante e prosegue sino all'altra estremità;

-ove ritenuto più opportuno, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

### **Articolo 13 – Numerazione civica interna**

La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno ma attraverso scale interne o cortili.

Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi).

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole).

La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici a cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

#### **Articolo 14 – Obblighi dei proprietari degli immobili**

I proprietari degli immobili devono avere la massima cura della numerazione civica, provvedendo a segnalare all'ufficio anagrafe eventuali mancanze, deterioramenti o scarsa leggibilità della stessa.

#### **Articolo 15 – Obblighi del Comune**

L'ufficio anagrafe organizza e dispone la gestione della numerazione civica. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli dovessero evidenziare situazioni di irregolarità o non conformità, l'ufficio interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la propria posizione.

Ogni ufficio dovrà trasmettere al responsabile dell'anagrafe tutti gli atti e/o provvedimenti che intervengono a variare la situazione della toponomastica.

#### **Articolo 16 – Sanzioni**

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe sia di onomastica che di numerazione civica. È punito con un'ammenda (sanzione amministrativa) da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento).

È fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'ufficio Anagrafe segnala gli inadempimenti e gli abusi riscontrati al Responsabile della Polizia Locale, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Le corrispondenti misure accessorie e ripristinatorie sono attuate dall'ufficio Anagrafe.

#### **Articolo 17 – Abrogazione di norme**

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti regolamenti aventi il medesimo oggetto.

#### **Articolo 18 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché le istruzioni impartite dall'ISTAT.